

Allegato "A"

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto

L'appalto consiste progettazione e gestione del servizio di assistenza educativo-scolastica ai fini dell'integrazione scolastica dei minori disabili certificati residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole di infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, attraverso l'impiego di:

- personale generico per l'assistenza agli alunni della scuola dell'Infanzia e ad eventuali alunni portatori di handicap durante il trasporto su scuolabus, oltre che assistenza durante i pasti.
- personale specializzato per l'assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap oltre che eventuale assistenza qualificata durante i pasti.

Art. 2 – Finalità

Scopo del servizio è offrire agli alunni disabili un servizio di assistenza socio educativa che miri alla socializzazione nell'ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista dell'autonomia personale e all'integrazione in tutte le diverse attività scolastiche, nonché all'integrazione nella famiglia e nella società. Il Servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione ha una funzione complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico e mira a garantire il superamento delle difficoltà legate alla condizione di disabilità.

Art. 3 Durata

3.1 La durata del presente appalto fa riferimento agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 con inizio e termine fissati e ridefiniti annualmente in base al calendario scolastico emanato dalle autorità competenti.

Art. 4 Opzioni e proroghe

4.1 Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti;

4.2 La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli;

4.3 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari agli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27 per un importo pari al contratto originario fatta salva la revisione annuale del prezzo unitario/ora ridefinito in base alle variazioni subite dall'indice ISTAT-FOI (Famiglie Operai Impiegati) con le modalità illustrate al successivo Art. 28;

4.4 Ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

4.5 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendessero necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni, anche analoghe, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.6 Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice.

Art. 5 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

5.1 La gara per il servizio di assistenza educativo-scolastica di cui al presente Capitolato si svolgerà mediante procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 63 e 95 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

5.2 Per quanto riguarda la base di gara, i punteggi -relativi criteri di assegnazione- e la modalità di presentazione delle offerte si rimanda al DISCIPLINARE DI GARA;

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.

Art. 6 Normativa di riferimento

6.1 In materia di integrazione scolastica, assistenza ai minori disabili, sistema educativo di istruzione-formazione e inclusione la normativa di riferimento è costituita da:

-Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili*" s.m.i.;

-D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

-D.lgs. 112/1998 art. 139 comma 1, lett. c);

-D.lgs 63 del 13.04.2017 "*Effettività del Diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona ...*";

-D.lgs. 66 del 16.05.2017 s.m.i. "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*";

- Normativa attinente Regione Piemonte.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nella normativa vigente in materia e nel Codice dei Contratti.

Art. 7 Beneficiari

7.1 Beneficiari del servizio di assistenza educativo-scolastica sono i minori disabili certificati ai sensi della Legge 104/92 art. 3 commi 2 e 3, residenti nel territorio del Comune di Busca frequentanti i servizi educativi 3-6 anni (Scuole d'Infanzia) e le Scuole Primarie e Secondarie del I ciclo d'istruzione;

7.2 La certificazione attestante la disabilità dei minori e la necessità di assistenza educativo scolastica, è rilasciata rispettivamente dagli organismi sanitari competenti

Art. 8 Sedi di svolgimento

8.1 Il servizio di assistenza educativo-scolastica si svolgerà all'interno delle strutture scolastiche frequentate dai minori situate nel territorio del Comune di Busca. Il servizio

potrà essere assicurato anche ai minori frequentanti Istituti scolastici situati fuori del territorio comunale purchè gli stessi risultino residenti nel Comune di Busca;

8.2 Nell'eventualità di attivazione di didattica a distanza -DAD- da parte delle rispettive Istituzioni scolastiche gli operatori potranno prestare servizio anche in modalità remota.

8.3 Gli operatori potranno partecipare, nell'ambito del monte ore assegnato settimanalmente per ciascun alunno, ai viaggi di istruzione promossi dalle autorità scolastiche previa comunicazione all'Ufficio Istruzione del Comune. Eventuali eccedenze di orario dovute a tali attività rispetto al monte ore settimanale assegnato dovranno essere recuperate nell'ambito dell'orario settimanale.

Agli operatori in servizio verranno in ogni caso riconosciute, ai fini della successiva fatturazione, un massimo di n. 10 ore di lavoro giornaliero per le gite che prevedono il rientro in giornata e n. 12 ore di lavoro giornaliero per le gite che prevedono pernottamenti;

8.4 Parte integrante del servizio di assistenza educativo-scolastica è costituito dall'assistenza alla comunicazione a favore dei minori affetti da disabilità sensoriale per i quali gli interventi potranno anche estendersi all'ambito domiciliare, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato -PEI-;

8.5 Sulla scorta di particolari esigenze dei minori potrà altresì essere richiesta agli operatori una comprovata esperienza nel campo della comunicazione e/o conoscenza di metodologie e tecniche appropriate al trattamento del disturbo dell'autismo;

Non potranno in ogni caso essere richiesti agli operatori interventi domiciliari motivati da particolari difficoltà genitoriali o da problemi psicologici, relazionali o comportamentali manifestatisi nell'ambito delle dinamiche familiari.

Art. 9 Natura del servizio

9.1 Il servizio di assistenza educativo-scolastica si intende ad integrazione e non in sostituzione delle attività assistenziali di base e didattiche di competenza dell'Istituzione scolastica;

9.2 All'operatore preposto all'assistenza per l'autonomia e comunicazione competono interventi specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno con cui deve tuttavia collaborare in base agli obiettivi definiti nel Piano Educativo Individualizzato -PEI- predisposto dall'Istituzione scolastica. Le sue funzioni sono altresì distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale;

9.3 L'operatore del servizio di assistenza educativo-scolastica facilita la comunicazione del minore disabile con le persone che interagiscono con lui, ne stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazione e comunicazione verbali) e, nelle diverse dimensioni dell'autonomia motoria (motricità fine degli arti superiori e coordinazione occhio-mano) media tra l'allievo con disabilità e il gruppo-classe per potenziare le relazioni tra pari oltre che per supportarlo nella partecipazione alle attività scolastiche;

9.4 L'operatore partecipa inoltre alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori socio-sanitari in vista dei progetti di intervento;

9.5 Il servizio di assistenza educativo-scolastica è un servizio pubblico essenziale che rientra tra gli interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio; pertanto la sua connotazione, ad ogni effetto di legge, quale servizio di pubblico interesse non ne consente l'interruzione o la sospensione.

Art. 10 Attivazione del servizio

10.1 L'iter per l'attivazione del servizio da parte del Comune prevede che entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, ai fini dell'assegnazione dell'assistente a far data dall'anno scolastico successivo, - gli Istituti scolastici frequentati dai minori interessati facciano pervenire istanza corredata dai seguenti documenti:

-Relazione clinica rilasciata dal competente Servizio di neuropsichiatria con l'indicazione della necessità di integrazione scolastica;

-Piano Educativo Individualizzato -PEI- redatto dall'Istituzione scolastica di riferimento;

10.2 Acquisita l'istanza, corredata della necessaria documentazione, l'Ufficio preposto definirà il Piano annuale generale degli interventi di assistenza educativo-scolastica avendo cura di trasmettere contestualmente alle Istituzioni scolastiche e all'impresa affidataria l'elenco nominativo dei minori cui è stato assegnato il servizio con specificazione del monte ore settimanale globale;

10.3 L'impresa affidataria a sua volta, 10 giorni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, previo confronto e coordinamento con l'istituzione scolastica farà pervenire all'Ufficio Istruzione e contestualmente alle Istituzioni scolastiche l'elenco nominativo del personale assegnato ad ogni singolo minore;

10.4 Per quanto concerne le istanze che dovessero pervenire ad anno scolastico già iniziato, l'Ufficio preposto si riserva la possibilità di attivare il servizio compatibilmente con la disponibilità delle risorse di Bilancio.

Art. 11 Fabbisogno

11.1 Il servizio di assistenza educativo-scolastica coinvolge i minori frequentanti: Scuole d'Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie del I° ° ciclo del territorio e fuori del territorio comunale, nel caso di minori residenti e non frequentanti gli Istituti scolastici locali.

11.2 Attualmente il servizio di assistenza educativo-scolastica registra complessivamente n. 18 minori frequentanti, nell'anno scolastico 2020-2021, gli ordini e grado di scuola più sotto illustrati, per un monte ore complessivo presunto attestato su n. 6300 ore/anno. (35settx180ore).

11.3 Il fabbisogno di cui al corrente anno scolastico comporta complessivamente l'impiego di n. 24 operatori educativo-scolastici dislocati nei vari plessi.

Il servizio non è definibile nel dettaglio essendo subordinato alla situazione della popolazione scolastica che varia di anno in anno e che può cambiare anche in corso d'anno scolastico. Si fa pertanto riferimento al fabbisogno teorico iniziale quantificato in:

assistenza	ore settimana	settimane	tot. Ore annue
specialistica	81	35	2.835
generica	70	35	2.450
			5.285

Art. 12 Personale adibito al servizio

12.1 Per il servizio oggetto del presente Capitolato l'impresa aggiudicataria si avvarrà di personale, con un numero di operatori adeguato rispetto al fabbisogno illustrato,

qualificato e idoneo allo svolgimento dello stesso nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro CCNL dell'area di appartenenza con riferimento al luogo di svolgimento del servizio e altresì in materia di sicurezza dei lavoratori. L'impresa aggiudicataria risulterà pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, disposizioni legislative, regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione infortuni e, in particolare, del rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa aggiudicataria impiegherà altresì il personale nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria in corso e a qualsiasi successiva ed eventuale emergenza di carattere sanitario.

L'impresa aggiudicataria garantirà dunque la puntuale applicazione della normativa riguardante l'attivazione delle procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e di attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei propri dipendenti ed ogni altro obbligo di legge;

12.2 Il personale dell'impresa utilizzato per l'assistenza educativo-scolastica dovrà essere in possesso di adeguato titolo di studio, il cui standard di riferimento è rappresentato dal possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado ad indirizzo sociale, pedagogico, educativo oltre ad esperienza nei servizi socio-educativi, nonché di adeguato titolo di specializzazione, in relazione alla tipologia di disabilità del minore, per lo svolgimento dei compiti seguenti:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- sostegno per lo sviluppo dell'autonomia e delle competenze relazionali;
- supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno in affiancamento e accompagnamento al gruppo docente;
- collaborazione con insegnanti e soggetti coinvolti nel Progetto Educativo Individualizzato - PEI-;

- assistenza durante la refezione scolastica, ove necessario;
- supporto al sostegno e allo sviluppo delle potenzialità del minore nell'ambito dei programmi curriculari afferenti il Piano dell'Offerta Formativa -POF- dei relativi Istituti;

12.3 Il personale svolgerà sia attività frontali a diretto contatto con i minori sia attività non frontali di programmazione, verifica e qualificazione professionale;

12.4 Il personale dovrà inoltre avere familiarità con la strumentazione tecnologica informatica - relative applicazioni- da utilizzare in classe e anche al domicilio in caso di attivazione di didattica a distanza -DAD-;

12.5 Il personale dovrà possedere adeguate attitudini relazionali e dovrà essere senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale e, nel corso del proprio incarico, dovrà mantenere un comportamento corretto oltre che un contegno adeguato verso gli utenti e le relative famiglie, i propri collaboratori, le autorità e il personale del Comune di Busca;

12.6 Il personale è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del c.p., delle norme comportamentali contenute nel "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" di cui al D.P.R. 62/2013 e delle norme comportamentali contenute nel "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busca*" oltre al rispetto delle prescrizioni del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

12.7 In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, moralità e personalità dei minori, segnalato dal Comune all'impresa aggiudicataria con Pec, l'Amministrazione potrà applicare sanzioni pecuniarie così come previsto al successivo Art. 30 e, in base alla infrazione accertata, potrà richiederne la sostituzione;

12.8 Tra il Comune di Busca e il personale dell'impresa aggiudicataria non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro.

12.9 Al personale assegnato al servizio di assistenza educativo-scolastica non potranno essere richieste le mansioni di cui al seguente elenco:

-accompagnare l'alunno, in casi di malore, al pronto soccorso, azione che è di pertinenza del personale della scuola;

-assistere alunni non affidatigli in assistenza dal proprio datore di lavoro;

-supplire all'assenza di altro personale scolastico;

-attuare prestazioni di carattere sanitario;

-pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo le attività;

-incontrare individualmente i genitori, compito riservato al personale docente;

12.10 L'impresa aggiudicataria si impegna, prima dell'inizio del servizio, a fornire all'Ufficio Istruzione del Comune e contestualmente alle Istituzioni scolastiche interessate tutte le informazioni di seguito indicate. Si impegna altresì a segnalare eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero verificare nel corso del contratto:

-elenco nominativo degli operatori assegnati ad ogni minore e relativo servizio;

-nominativo del Referente del servizio;

-nominativo del coordinatore del servizio.

Art. 13 Modalità di svolgimento del servizio

13.1 Il servizio di assistenza educativo-scolastica a favore dei minori disabili dovrà svolgersi in orario scolastico presso i plessi degli Istituti comprensivi frequentati oppure nei luoghi preposti per la didattica a distanza -DAD- nei giorni e negli orari concordati con i Dirigenti scolastici e con il referente dell'Ufficio Istruzione, nel rispetto dei calendari scolastici vigenti;

13.2 L'impresa aggiudicataria provvederà a trasmettere formalmente all'Ufficio Istruzione del Comune l'elenco nominativo degli operatori impiegati corredato dell'orario di servizio definitivo di ciascuno non appena l'Istituto scolastico di riferimento avrà adottato l'orario settimanale definitivo. L'impresa dovrà altresì trasmettere mensilmente all'Ufficio Istruzione i registri individuali di ogni operatore attestanti la presenza in servizio dello stesso, redatti sulla scorta dell'orario definitivo, controfirmati giornalmente dai docenti referenti per i minori disabili;

13.3 L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a garantire la continuità del servizio provvedendo, a tal fine, alla sostituzione immediata fin dal primo giorno di assenza effettiva degli operatori impiegati utilizzando personale dotato degli stessi requisiti professionali del titolare dell'incarico annuale. Le sostituzioni, da effettuarsi anche nel caso in cui il personale impiegato abbia dato motivi di lagnanza o sia impedito per qualsiasi ragione a prestare servizio, dovranno essere affidate ad un numero di operatori il più possibile contenuto onde evitare un elevato *turn-over*. L'impresa dovrà inoltre avvisare in giornata, anche tramite e-mail, contestualmente sia l'Istituto scolastico sia l'Ufficio Istruzione comunicando il nominativo dell'operatore sostituito e il nominativo dell'operatore che effettua la sostituzione.

Per quanto riguarda i periodi di congedo ordinario degli operatori, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare il nominativo del sostituto con un anticipo di almeno 15 giorni e fare in modo che il medesimo prenda contatti con i referenti scolastici al fine di concordare con gli stessi un congruo periodo di affiancamento all'operatore titolare dell'incarico. Tali ore aggiuntive saranno a carico dell'impresa appaltatrice e dunque non costituiranno onere aggiuntivo per il Comune di Busca;

13.4 In caso di assenza del minore assistito ci si regolerà nel seguente modo:

a) se l'assenza del minore è dovuta a indisposizione/malattia/infortunio o altra evenienza di carattere familiare: l'operatore NON sarà autorizzato a rimanere a scuola. Allo stesso verrà riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata. Le ore non lavorate a causa dell'assenza del minore NON potranno essere recuperate e il servizio riprenderà con il rientro a scuola del minore. Il periodo di sospensione NON darà diritto ad alcun riconoscimento né orario né economico;

b) se l'assenza del minore è dovuta a chiusura della scuola per interruzione dell'attività didattica in presenza a favore della didattica a distanza -DAD- oppure a sospensione temporanea della classe posta in "*quarantena per motivi sanitari*" l'operatore sarà autorizzato ad essere impiegato in didattica a distanza -DAD- per un monte ore settimanale corrispondente al 70% del monte orario settimanale assegnato al minore;

c) in caso di ospedalizzazione o convalescenza prolungata post-malattia, ai sensi del D.lgs. 294/97, su richiesta scritta dell'Istituzione scolastica comprensiva della certificazione medica attestante lo stato di salute, e previo consenso della famiglia e del Comune, l'operatore potrà svolgere il proprio servizio presso il domicilio del minore in coerenza con quanto stabilito nel piano Educativo Individualizzato -PEI per un monte ore settimanale corrispondente al 70% del monte orario settimanale assegnato al minore;

13.5 Non potranno tuttavia essere richiesti interventi domiciliari che esulino dal percorso scolastico curricolare motivati da particolari difficoltà genitoriali o da problemi psicologici, relazionali o comportamentali dei minori in ambito familiare;

13.6 L'assegnazione degli operatori ai minori verrà effettuata dall'impresa aggiudicataria in collaborazione con l'Ufficio Istruzione del Comune e gli organismi scolastici.

13.7 Ogni operatore sarà tenuto a redigere almeno due relazioni annuali (una intermedia entro tre mesi dall'avvio del servizio ed una al termine dell'anno scolastico) relativamente ai minori assistiti che l'impresa avrà cura di trasmettere all'Ufficio Istruzione del Comune;

13.8 Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice, se in servizio durante la fruizione della mensa scolastica da parte dei minori assistiti, avrà diritto al pasto a partire dal momento in cui verrà formalmente trasmesso all'Ufficio Istruzione l'orario settimanale definitivo dell'Istituto scolastico. In tutti gli altri casi NON potrà essere imputato al Comune di Busca alcun costo riguardante l'erogazione del pasto al personale dell'impresa aggiudicataria. Sarà eventualmente cura dell'impresa appaltatrice provvedere alla stipula di accordi con i fornitori dei pasti nelle singole scuole.

Art. 14 Esercizio del diritto di sciopero

14.1 In caso di sciopero dei propri dipendenti, regolato dalla L. 146/90 s.m.i., con riferimento alle prestazioni di cui al presente Capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare le prescrizioni e modalità stabilite per legge relative alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione dell'utenza.

14.2 L'impresa dovrà in ogni caso comunicare la sospensione del servizio con preavviso scritto, in modo da consentire al Comune l'informazione all'utenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per lo sciopero. Qualora la comunicazione non dovesse pervenire all'Ufficio Istruzione nei termini e con le modalità più sopra riportate verrà applicata una penale come riportato al successivo Art. 30.

14.3 Nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice da parte del Comune per la mancata prestazione di servizio dovuta a sciopero del personale del comparto scuola o comunale.

Art. 15 Coordinamento

15.1 L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un Coordinatore referente del servizio quale interlocutore unico con il Comune e gli Istituti scolastici per ogni aspetto riguardante lo stesso;

15.2 Il Coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di diploma di laurea triennale/magistrale in materie pedagogiche o similari oltre ad avere maturato almeno 2/3 anni di esperienza nei servizi oggetto del presente appalto con conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di programmazione/organizzazione dei servizi.

15.3 Il nominativo e il *curriculum* professionale del Coordinatore, unitamente all'elenco del personale impiegato, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Istruzione del Comune prima dell'inizio del servizio;

15.4 Tra i compiti spettanti al Coordinatore ricorrono:

- relazionare al bisogno e annualmente circa l'andamento e la gestione del servizio;
- organizzare e coordinare il personale -relative attività-;
- garantire la propria reperibilità nella fascia oraria 7,30-18,30;
- mantenere costanti relazioni con il personale scolastico, i servizi socio-sanitari del territorio, le famiglie dei minori assistiti e il personale dell'Ufficio Istruzione.

Art. 16 Oneri a carico dell'impresa

16.1 L'impresa appaltatrice dovrà altresì:

- tenere uno stretto contatto con l'Ufficio Istruzione del Comune di Busca;
- predisporre e consegnare una relazione di verifica intermedia del servizio e una relazione finale;
- garantire iniziative di formazione, aggiornamento, programmazione e verifica per i propri operatori sostenendone direttamente i relativi oneri economici;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative ai minori che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- garantire, per tutta la durata dell'appalto, il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio di cui trattasi;
- trasmettere mensilmente all'Ufficio Istruzione un rendiconto dettagliato delle ore effettuate da parte dei propri operatori, compresi quelli in sostituzione, vidimati dal Dirigente scolastico/Referente scolastico e dal Coordinatore degli assistenti;
- tenere indenne il Comune di Busca da ogni responsabilità in ordine alla gestione del servizio con particolare riferimento alla responsabilità per danni civili di cui al successivo Art. 20;
- accollarsi tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici e previdenziali per i quali ne è la sola responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltante e di ogni indennizzo;

16.2 Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa appaltatrice con propri capitali e con proprio personale;

16.3 Il Comune di Busca si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva altresì il diritto di chiedere all'impresa aggiudicataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dalla stessa per il quale fossero stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio;

Art. 17 Oneri a carico del Comune di Busca

17.1 Nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto l'Amministrazione appaltante è titolare delle seguenti funzioni:

- cura la programmazione generale del servizio con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei minori disabili residenti, tenuto conto delle risorse disponibili;
- determina, mediante la predisposizione del Piano generale annuale degli interventi di assistenza educativo-scolastica il monte ore di assistenza educativo-scolastica tenuto conto delle indicazioni fornite dal servizio di neuropsichiatria infantile territoriale, dalla scuola e delle risorse disponibili;
- verifica periodicamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, insieme al Coordinatore dell'impresa appaltatrice, il regolare svolgimento dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

17.2 Restano altresì a carico dell'Ente la comunicazione periodica all'impresa appaltatrice circa l'andamento dei servizi, la vigilanza sulla generale erogazione dei medesimi e sulla loro efficienza, continuità ed affidabilità e la formulazione di proposte per eventuali modifiche o correttivi da apportare;

Art. 18 Tutela dei lavoratori

18.1 L'impresa aggiudicataria risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 s.m.i. oltre che del pieno rispetto della normativa sui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -CCNL- dell'area di appartenenza. L'impresa aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Il Comune di Busca resterà pertanto estraneo a qualunque rapporto tra l'impresa e il personale della stessa adibito al servizio di cui trattasi, sia che tale personale sia dipendente oppure socio o ad altro titolo impiegato dall'impresa;

18.2 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 s.m.i. . L'impresa, prima dell'avvio del servizio, dovrà dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e di avere effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del medico competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se previsto);
- l'individuazione e fornitura ai lavoratori, per mansione, dei dispositivi di protezione individuale;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore;

L'impresa dovrà altresì garantire la puntuale applicazione delle prescrizioni normative nazionali e regionali imposte dall'emergenza sanitaria in corso o da qualsiasi altra eventuale futura emergenza.

In ogni caso il Comune di Busca è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato;

18.3 L'impresa appaltatrice si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi;

18.4 L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia D.lgs. 81/2008 s.m.i..

Art. 19 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -Clausola sociale-

19.1 L'impresa appaltatrice è obbligata ad osservare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL per la categoria dei lavoratori del settore specifico vigenti nella località di svolgimento del servizio e a farsi carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di malattia dovuti ai propri dipendenti per contratto e per legge, nonché di quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

19.2 L'impresa è obbligata ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL e dagli eventuali Accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, nel luogo in cui si svolge il servizio;

19.3 L'impresa è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sociale;

19.4 Tra il Comune e il personale dell'impresa non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro;

19.5 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa aggiudicataria del contratto d'appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice garantendo l'applicazione del CCNL di settore come più sopra richiamato e secondo il "*progetto di assorbimento*" contenuto nella dichiarazione di offerta tecnica. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato dall'impresa uscente è riportato nell'Allegato B al presente Capitolato di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 20 Assicurazioni e responsabilità dell'impresa – Danni a persone o cose

20.1 E' posta a carico dell'impresa aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "*a regola d'arte*", nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;

20.2. L'impresa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni o altro che dovessero accadere alle persone, siano essi minori utenti, dipendenti dell'impresa

stessa o terzi, e alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti slavi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;

20.3 Conseguentemente, l'impresa esonera l'Amministrazione Comunale e il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata;

20.4 A garanzia di quanto sopra l'impresa dovrà comprovare di avere in corso di validità, producendone copia al Comune prima dell'inizio del servizio, fissato per il 1.09.2021, contratti di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT), di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i massimali sotto riportati:

Tipologia polizza	Per sinistro	Per persona	Per danni a cose
RCT	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
RCO	3.000.000,00	3.000.000,00	

I massimali di cui sopra saranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita nell'eventualità gli stessi dovessero subire un aumento superiore al 20% del dato iniziale.

20.5 La sopra citata polizza dovrà contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori impiegati dall'impresa appaltatrice per il servizio. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale alla presenza del Legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria o suo delegato previamente avvertito, in modo tale da consentire all'affidatario di esprimere la propria valutazione. Qualora l'impresa non partecipasse all'accertamento, l'Amministrazione Comunale provvederà in modo autonomo. I dati così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che l'appaltatore dovrà corrispondere. Qualora l'impresa non dovesse provvedere al risarcimento/riparazione del danno nel termine fissato nella relativa comunicazione di contestazione, si provvederà direttamente sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. In tale caso verrà altresì irrogata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

20.6 L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata, per l'intera durata dell'appalto, a dare dimostrazione degli avvenuti rinnovi di ciascuna posizione assicurativa trasmettendo al Comune copia delle quietanze di pagamento rilasciate dalla Società assicuratrice con indicazione della data di pagamento e comunicando per iscritto, entro 30 giorni, le eventuali variazioni di polizza che vadano a limitare o cambiare gli estremi contrattuali richiesti.

20.7 Costituirà onere a carico dell'impresa il risarcimento degli eventuali danni il cui ammontare superi i massimali previsti dalle polizze assicurative prescritte come pure l'ammontare dei danni o di parte di essi, non indennizzabili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali;

20.8 In relazione a quanto sopra l'impresa appaltatrice si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alle richiamate polizze assicurative con l'impegno della compagnia assicuratrice di comunicare al Comune l'eventuale sospensione o inefficacia della garanzia derivante dal mancato pagamento dei premi da parte dell'impresa, affinché il Comune possa, a proprio insindacabile giudizio e solo al fine di mantenere l'efficacia delle coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all'impresa, con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme dei corrispettivi maturati dalla stessa,

nonché mediante escussione della garanzia – art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. – costituita dall'impresa medesima in assistenza al contratto, fermo restando a carico dell'impresa l'onere al risarcimento di eventuali danni e pregiudizi economici che, in conseguenza degli inadempimenti della medesima, possano derivare al Comune o a terzi;

20.9 L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare al Comune di Busca, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tale fine ogni operatore educativo-assistenziale dovrà essere dotato di telefono mobile per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del proprio luogo di lavoro e del minore affidato. Tutti gli eventuali danni provocati dall'impresa nei confronti di persone/cose derivanti dallo svolgimento del servizio sono a totale carico dell'impresa stessa. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Busca;

20.10 Per i danni provocati dai minori utenti l'impresa potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi dandone comunicazione all'Ufficio Istruzione del Comune.

Art. 21 Controlli e ispezioni -Revoca dell'affidamento-

21.1 La titolarità del servizio oggetto del presente appalto compete al Comune di Busca che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'impresa aggiudicataria. Pertanto, il Comune, tramite i competenti responsabili o loro delegati, potrà avere accesso al servizio in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato;

21.2 Il referente dell'impresa appaltatrice, responsabile dell'esecuzione del contratto, si relazionerà con i responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio. Nello specifico, i responsabili dei servizi comunali potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

-l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato;

-la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;

-il rispetto dei diritti dei minori utenti;

-il consolidamento dei livelli di qualità e gradimento attualmente raggiunti;

21.3 L'impresa appaltatrice è l'unica responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto per il quale impegnerà il numero necessario di operatori;

All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati;

21.4 Qualora le inadempienze alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle penali di cui al successivo Art. 30 oltre il limite del 20% dell'importo annuo del contratto al netto di IVA, il contratto si intenderà risolto *di diritto*. Il Comune si riserva inoltre il diritto di richiedere all'impresa aggiudicataria di predisporre, nei confronti del personale impiegato dalla stessa, i provvedimenti di cui all'Art. 12 del presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale potrà altresì avvalersi di clausola risolutiva espressa nei casi citati al successivo Art. 30.2.

Art. 22 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie di esecuzione del contratto

22.1 Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza

dell'affidamento, una cauzione denominata "*garanzia definitiva*" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93, c. 7 del Codice per la garanzia provvisoria;

22.2 Tale cauzione è presentata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 103, c. 2 del Codice;

22.3 L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103, c. 1 del D.lgs. 50/2016. Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota. Il residuo del 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. 103, c. 5 e ss. del Codice;

22.4 La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamento dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 103, c. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore;

22.5 La garanzia definitiva deve altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, c. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

22.6 nell'ipotesi di partecipazione "*plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice*" si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lettere b) e c) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Art. 23 Esecuzione del contratto

23.1 Ai fini dell'esecuzione del contratto, prima dell'inizio del servizio, fissato per il 1.09.2021, l'impresa aggiudicataria, se cooperativa, dovrà risultare regolarmente iscritta all'Albo regionale della Regione Piemonte;

23.2 All'atto dell'avvio del servizio, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile dell'appalto, referente unico per tutta la durata del contratto e del servizio nel suo complesso. Tale figura, che deve avere competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio, assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativo-organizzativi del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale e di partecipazione alle fasi di verifica del servizio;

23.3 Contestualmente, l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'impresa il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento RUP in relazione all'appalto, individuato sin da ora nel Titolare P.O. Settore Istruzione Cultura Servizi Sociali;

Il RUP, in relazione all'appalto, avrà il compito di:

- mantenere i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria;
- intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo eventuali problemi insorti relativamente al servizio di cui trattasi;

- riferire periodicamente all'Amministrazione Comunale in ordine all'andamento del servizio;

23.4 Per poter garantire l'assolvimento del ruolo prescritto il Responsabile dell'appalto dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e comunque in un arco orario dalle ore 7,00 alle ore 17,00; egli dovrà garantire altresì di potersi presentare all'Ufficio Istruzione entro 24 ore quando richiesto ed entro la giornata stessa in casi di motivata urgenza. Il nominativo e il numero telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati all'Ufficio Istruzione almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio e tutte le comunicazioni relative all'ordinaria gestione dell'appalto avverranno tra detto referente e il Responsabile Unico del Procedimento RUP;

23.5 Il Responsabile dell'appalto potrà delegare eventuali mansioni di coordinamento del personale e verifica del servizio a ricorrenza quotidiana solo qualora la figura individuata possa avere autonomia decisionale rispetto alle funzioni delegate (e non ruolo di comunicazione) e sia stata preventivamente proposta al Comune che dovrà esprimere formale accettazione sia della figura proposta sia delle funzioni a questa conferite.

Art. 24 Elezione di domicilio dell'impresa appaltatrice

24.1 A tutti gli effetti del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Busca.

Art. 25 Sub-appalto e cessione del contratto

25.1 Considerata la specifica tipologia di prestazione oggetto del presente affidamento è vietato subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo-scolastico di utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio nella sua fase progettuale ed esecutiva ne inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico,

sia esso singolo o in raggruppamento. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume infatti una rilevanza dirimente

per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento dello specifico servizio.

Art. 26 Variazione della ragione sociale

26.1 In caso di variazione della ragione sociale, l'impresa aggiudicataria dovrà documentare, con copia autentica degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima. Non si potrà dare corso ai pagamenti fino alla presa d'atto da parte dei competenti organi del Comune.

Art. 27 Corrispettivo dell'appalto

27.1 Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione e sarà determinato dall'applicazione del prezzo unitario all'ora, determinato in sede di gara che, moltiplicato per il numero complessivo di ore di assistenza educativo-scolastica, nel periodo considerato.

L'importo posto a base di gara ammonta a € 342.615,00 oltre IVA 5% (per il triennio). Tale importo è stato calcolato sulla base dei seguenti costi orari:

Appalto								5%	
Assistenza	ore settimana	settimane	tot. Ore annue	tariffa	imp. Annuo	anni	tot	Iva	TOT
specialistica	81	35	2.835	23,00	65.205,00	3	195.615,00	9.780,75	205.395,75
generica	70	35	2.450	20,00	49.000,00		147.000,00	7.350,00	154.350,00
			5.285		114.205,00		342.615,00	17.130,75	359.745,75

Sono previste opzioni per un valore complessivo di € 342.615,00.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

27.2 Il corrispettivo è onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non espressi, dal presente Capitolato e rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione dell'impresa appaltatrice comprese le spese relative a imposte, assicurazioni, attrezzature tecnologiche ed eventuale materiale didattico necessario e di tutti gli altri oneri e spese inerenti il servizio. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 28.

27.3 Per la definizione dell'importo a base di gara per la singola ora di servizio è stata effettuata un'analisi del costo orario del personale sulla base del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative del Settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo delle Cooperative Sociali.

Art. 28 Adeguamento del corrispettivo

28.1 Il prezzo unitario all'ora, definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente Capitolato si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza del contratto. A decorrere dal secondo anno contrattuale l'adeguamento avverrà all'inizio di ciascun anno scolastico, a richiesta dell'impresa aggiudicataria, facendo riferimento all'indice di aumento del costo della vita registrato dall'ISTAT FOI (Famiglie Operai Impiegati) e calcolando il medesimo sulla base del 75% dell'incremento ottenuto

raffrontando la media delle variazioni mensili dell'anno corrente rispetto a quella dell'anno precedente, con decorrenza dal mese di giugno;

28.2 A seguito di richiesta inoltrata dall'impresa l'istruttoria sarà condotta dal Responsabile del servizio con le modalità di cui al precedente comma 28.1;

28.3 La stazione appaltante, qualora l'indicizzazione di cui sopra abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10% o tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, può richiedere la risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo oppure la revisione contrattuale.

Art. 29 Pagamenti e tracciabilità

29.1 Al termine di ogni mese ed entro i primi dieci giorni del mese successivo l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, pena la ritardata liquidazione dei corrispettivi spettanti, anche a mezzo posta elettronica, il prospetto riepilogativo delle ore di assistenza educativo-scolastica effettuate nel mese di riferimento con dettaglio per ogni singolo educatore. Ciò al fine della verifica di conformità del servizio da parte dell'Ufficio Istruzione;

29.2 Il servizio verrà liquidato, previa verifica della conformità dello stesso attestata dal RUP -, in base alle cui indicazioni la ditta aggiudicataria emetterà successivamente fatturazione. Trascorsi trenta (30) giorni dal ricevimento del prospetto riepilogativo delle ore di assistenza mensili, attestato dal numero di protocollo dell'Ente, senza che ne sia stata verificata la conformità da parte del RUP, la congruità del servizio si ritiene comunque attestata con possibilità di emissione della relativa fattura da parte della ditta aggiudicataria. I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente. Qualora la fattura abbia data antecedente rispetto all'attestazione del RUP - la decorrenza dei termini per il pagamento sarà calcolata dal giorno successivo all'attestazione stessa o dal decorso dei trenta giorni di cui sopra. In caso di presentazione di fattura elettronica irregolare da parte della ditta aggiudicataria il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione;

29.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva -DURC- relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

29.4 Ai sensi del comma 6, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 c. 5 del Codice dei Contratti, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105;

29.5 Nel caso di pagamenti superiori a € 5.000,00 o diversi importi previsti dalla normativa, l'Amministrazione Comunale, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario appaltatore, provvederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.

e potrà procedere, stante il caso, alla sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino a concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché segnalare la circostanza all'agente di riscossione competente per territorio;

29.6 Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI) l'Amministrazione procederà, salvo diverse disposizioni, al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento;

29.7 Nel prospetto riepilogativo delle ore di assistenza mensili di cui al punto 29.1, allegato alla fatturazione, dovranno essere effettuate suddivisioni separate per tipologia di servizi erogati.

Potranno inoltre essere richieste alla ditta aggiudicataria ulteriori suddivisioni.

29.8 Dal pagamento dei corrispettivi verrà detratto l'importo di eventuali spese per l'esecuzione di servizi da parte dell'Amministrazione Comunale in sostituzione della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto;

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice dei contratti sull'importo netto della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato;

Qualora gli aggiudicatari non vogliano ridurre l'importo delle singole fatture dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice sopra richiamato, la cauzione definitiva dovrà essere aumentata del valore corrispondente allo 0,50% dell'importo di aggiudicazione e dovrà prevedere nel testo della cauzione la garanzia aggiuntiva "*della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.lgs, 50/2016*";

29.9 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 Penali e risoluzione del contratto

30.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato;

30.2 L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- c) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano più di 3 volte e siano preceduti da comunicazioni scritte;
- d) mancato inizio del servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione -1.09.2021-;
- e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta aggiudicataria;
- f) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato in tema di sicurezza, obblighi assicurativi, regolarità e qualità dell'esercizio;
- g) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;

- h) inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e in materia assistenziale e previdenziale;
- i) in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- l) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- m) subappalto;
- m) per motivi di pubblico interesse;
- n) negli altri casi previsti dal presente Capitolato;
- o) violazione degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 allegato al presente Capitolato (Allegato A1);
- p) violazione degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busca*, approvato con deliberazione G.C. 10/2015 allegato al presente Capitolato (Allegato A2);

30.3 A fronte degli inadempimenti dell'appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente comma 30.2, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo consentono, di diffida ad adempiere;

30.4 La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante Pec con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore dell'attività;

30.5 Resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione dei servizi in danno alla ditta a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione;

30.6 Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penali qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia a ciò, il Comune potrà rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata;

30.7 L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente Capitolato, anche alle istruzioni che le verranno comunicate per iscritto dall'Amministrazione Comunale. Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, l'Amministrazione potrà applicare le penali sotto elencate;

30.8 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante Pec, alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare motivo a penali o se, ripetute, a risoluzione sono:

-ritardo nell'attivazione del servizio a inizio anno scolastico: € 6.000,00

-interruzione del servizio: € 6.000,00

-comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei minori da parte dell'operatore assegnato : € 6.000,00

-mancato utilizzo, anche da parte di un solo operatore educativo-scolastico, dei dispositivi di contrasto ad emergenza sanitaria -DPI- previsti: € 5.000,00;

-gravi ritardi nell'attivazione/svolgimento del servizio: € 4.000,00

- mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti: € 4.000,00
- mancata esecuzione di attività proposte in sede di offerta tecnica: € 3.000,00
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza: € 3.000,00
- mancata sostituzione di personale assente: € 1.500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione
- mancato preavviso di giorni 5 in caso di sciopero del personale dell'impresa appaltatrice: € 1.500,00
- mancato rispetto dei programmi e degli orari previsti dalle disposizioni di servizio e/o dal Piano annuale di assistenza: € 1.000,00
- mancato rispetto degli orari di servizio previsti: € 500,00 per ogni mancanza
- per ogni violazione delle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo: € 500,00

Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione Comunale direttamente sui crediti dell'impresa aggiudicataria oppure sulla cauzione;

30.9 Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all'impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dell'impresa o sulla cauzione, che dovrà essere a sua volta immediatamente reintegrata. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

Art. 31 Recesso

31.1 L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 21- sexies della legge 241/1990 e del comma 2 dell'art. 1373 oppure 1671 del Codice civile senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere, previa comunicazione da notificare all'impresa stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso;

31.2 L'Amministrazione potrà altresì rescindere il presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

31.3 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec;

31.4 Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma;

31.5 Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 32 Controversie

32.1 Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune di Busca circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Cuneo. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Art. 33 Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

33.1 Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento -RUP- può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza di stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo il Responsabile Unico del procedimento -RUP- autorizza l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati i motivi che la giustificano.

Art. 34 Rispetto D.lgs. 81 del 9.04.2008

34.1 L'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna a presentare autocertificazione di aver assolto gli adempimenti di legge in materia di sicurezza; nello specifico potrà autocertificare di avere predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori -DVR- e autocertificare la realizzazione di un piano informativo e formativo del personale impiegato nell'appalto e la relativa idoneità a seguito di sorveglianza sanitaria. A seguito dell'aggiudicazione dovranno essere presentate entro 15 giorni copie degli attestati formativi e copia dell'idoneità sanitaria del personale impiegato.

34.2 L'impresa dovrà comunicare altresì, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

34.3 Resta inteso che l'impresa aggiudicataria, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Art. 35 Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR 679/2016), con riferimento all'erogazione del servizio di cui in premessa, il soggetto committente (di seguito "Titolare"), cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali di cui è Titolare, designa «RAGIONE_SOCIALE_SOGGETTO_ESTERNO» quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile") effettuati in relazione al servizio affidato. Il Titolare affida al Responsabile tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al servizio. Inoltre, si definisce che:

La durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, alla durata del servizio cui si fa riferimento.

La natura e la finalità del trattamento sono insite nell'esecuzione del servizio ivi descritto.

I dati personali coinvolti nel trattamento sono «Dati personali e particolari degli alunni interessati e relative famiglie».

Il Titolare conferisce/non conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno,

pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente articolo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del cliente. Tuttavia, sarà tenuto, su richiesta del Titolare, a

Restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure

Provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso di essa non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

Con il presente articolo si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro precedente contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.

Art. 36 Rinvio normativo

36.1 Per quanto non previsto nel presente Capitolato e descrittivo si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di assistenza educativo-scolastica, di inclusione scolastica e disabilità oltre alle disposizioni del Codice Civile e altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici;

36.2 Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi e da regolamenti in vigore a livello sia nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali).
